Originale

CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

SERVIZIO STAFF DEL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE N° 374 DEL 30/03/2018

Oggetto :
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E ART 95, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I. - COMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

- Visto il Decreto del Sindaco n. 32 in data 02.11.2016 con la quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente del Settore Amministrativo a far data dal 02.11.2016;

- Richiamata la determinazione a contrattare n. 249 in data 7/03/2018 con la quale si è determinato di procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dalle ore 24:00 del 15/04/2018 sino alle ore 24:00 del 15/04/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. previa indagine di mercato, stabilendo altresì che la selezione fra le offerte preventivi sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ei. sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

- Accertato che il D.Lgs. 50/2016 recita:
  - ✓ art. 77 - *1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e' affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.*
    2. La commissione e' costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e puo' lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
    3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 […]
    4. I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara e' valutata con riferimento alla singola procedura.
    5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
    6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonche' l'articolo 42 del presente codice. Sono altresi' esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
    7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
    8. Il Presidente della commissione giudicatrice e' individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
    […]
  - ✓ *Art.* 78 - *1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilita' e moralita', nonche' di comprovata competenza e professionalita' nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalita' che l'Autorita' definisce con apposite linee guida, valutando la possibilita' di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.* ***Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.***
    1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresi', disciplinate le modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonche' sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici).
  - ✓ Art. 216, comma 12 - ***Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.*** *Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere*

tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto

- Accertato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 30/03/2018 e che è pertanto possibile nominare i commissari nel rispetto dell'art. 77, 78 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e.i;

- Rilevato pertanto necessario procedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione delle professionalità presenti all'interno della struttura del Settore Tecnico dell'Ente, come segue:
  - Carlo ARALDI, Responsabile Servizio alla persona - I.C.T. - Presidente;
  - Rag. Anna BOCCA, Responsabile Servizio Finanziario, Commissario;
  - Avv. Monica SERENO REGIS, Responsabile Avvocatura C.le., Commissario e Segretario verbalizzante;

- Rilevato che i componenti della Commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico, devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Richiamate:
  - ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
  - ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;
  - ✓ i successivi atti di variazione adottati dagli organi competenti;

- Visti:
  - ✓ il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 23.12.2013;
  - ✓ il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2018/2020 del Comune di Cuorgnè approvato con deliberazione G.C. n. 14 del 31/01/2018 ;

DETERMINA

1) di nominare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, componenti della Commissione Giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo individuando gli stessi tra le professionalità interne come segue:
   - Carlo ARALDI, Responsabile Servizio alla persona - I.C.T. - Presidente;
   - Rag. Anna BOCCA, Responsabile Servizio Finanziario, Commissario;
   - Avv. Monica SERENO REGIS, Responsabile Avvocatura C.le., Commissario e Segretario verbalizzante;

2) di dare atto che:
   a) la commissione giudicatrice così come nominata espleterà le proprie funzioni nell'ambito dell'orario di lavoro, senza costi a carico dell'Ente;
   b) i componenti della suddetta Commissione Giudicatrice non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto di che trattasi;
   c) tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
   d) di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
   - giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
   - straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Firmato digitalmente
BARBATO SUSANNA